

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 24 maggio 2023, n. 157
Parere di compatibilità favorevole ex art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i. in relazione alle richieste trasmesse dai Comuni di Bari, Conversano, Putignano, Mola di Bari e Castellana Grotte nell'arco temporale I - VIII bimestre a seguito delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica, di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L. R. n. 9/2017 e del R.R. n. 15/2020 e s.m.i., presentate dalle società "Vista Vision S.r.l."; "Santa Lucia Clinic S.r.l.", "Ippocrate S.r.l.", "New Medica S.r.l.", "CHC S.r.l.", "Mask S.r.l.", "Centro Avanzato di Ofalmologia S.r.l." per la branca di OCULISTICA.

IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;
Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;
Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto *"riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità"*;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 *"Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0"* pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1725 del 28/10/2021 con cui è stato conferito l'incarico di Direzione del Servizio Strategie e Governo dell'Assistenza territoriale, Rapporti Istituzionali e Capitale Umano SSR;
Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento ad interim dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;
Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Personale e Organizzazione n. 15 del 19/01/2023 di conferimento *ad interim* dell'incarico di Posizione Organizzativa *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*.

In Bari presso la Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, sulla base dell'istruttoria espletata dal Responsabile P.O. *"Autorizzazione ed Accreditamento di Strutture di Specialistica Ambulatoriale - Hospice"*, del Servizio Accreditamenti e Qualità e confermata dal Dirigente del medesimo Servizio, riceve la seguente relazione.

L'art. 8-ter, comma 3 del D. Lgs. n. 502/92 prevede che: *"Per la realizzazione di strutture sanitarie e sociosanitarie il comune acquisisce, nell'esercizio delle proprie competenze in materia di autorizzazioni e concessioni di cui all'art. 4 del decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493 e successive modificazioni, la verifica di compatibilità del progetto da parte della regione. Tale verifica è effettuata in rapporto al fabbisogno complessivo e alla localizzazione territoriale delle strutture presenti in ambito regionale, anche al fine di meglio garantire l'accessibilità ai servizi e valorizzare le aree di insediamento prioritario di nuove strutture."*

La L. R. 2 maggio 2017, n. 9 (*"Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio,*

all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e ss.mm.ii. stabilisce:

- all'art. 5 ("Autorizzazioni"), comma 1 che "Sono soggetti all'autorizzazione alla realizzazione (omissis) 1.6. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.6.1. strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale";
- all'art. 7 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione di strutture sanitarie e socio-sanitarie"), comma 3 che "3. Il parere di compatibilità regionale è rilasciato entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta di cui al comma 2, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale, che si esprime entro e non oltre trenta giorni.";
- all'art. 8 ("Procedimento per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie"), comma 3 che "Alla Regione compete il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui all'art. 5, comma 1, nonché per i servizi di assistenza territoriale in regime domiciliare e per le attività di assistenza territoriale in regime domiciliare svolte dalle strutture che erogano prestazioni di assistenza territoriale residenziale, semiresidenziale e ambulatoriale."

Il R. R. 20 agosto 2020, n. 15 e s.m.i. ("Attuazione della L. R. n. 9/2017 e s.m.i.. Definizione dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici delle strutture specialistiche eroganti prestazioni chirurgiche e procedure diagnostico-terapeutiche") prevede:

- all'art. 4 comma 9 che: Negli studi medici di cui all'art. 5, comma 3, punto 3.2., negli ambulatori specialistici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.7.1. della L.R. n. 9/2017, negli ambulatori chirurgici (autorizzati in vigore della L.R. n. 8/2004 o della L.R. n. 9/2017 anteriormente alla modifica di cui alla L.R. n. 65/2017) nonché negli studi medici in possesso di nulla-osta di cui all'art. 5, comma 6 della L.R. n. 9/2017, ove siano effettuate prestazioni a maggiore invasività ricomprese negli Allegati 3A e OC3, dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, le predette prestazioni non possono più essere erogate sino ad eventuale acquisizione dell'autorizzazione regionale all'esercizio di attività specialistica ambulatoriale di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017. A tal fine, i soggetti titolari delle suddette tipologie di strutture possono presentare istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione. Per poter continuare ad erogare prestazioni a maggiore invasività, ricomprese negli Allegati 3A e OC3, negli ambulatori chirurgici collocati presso strutture private di ricovero per acuti che siano state autorizzate per le discipline dell'area chirurgica alla data di entrata in vigore del regolamento regionale n. 15/2020, i soggetti titolari delle suddette strutture di ricovero devono presentare al Comune territorialmente competente istanza di autorizzazione alla realizzazione per trasformazione in ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, specificando le discipline dell'area chirurgica per cui sono state autorizzate all'esercizio. Il Comune territorialmente competente, a seguito della presentazione della suddetta istanza di autorizzazione alla realizzazione, provvederà a richiedere il parere di compatibilità al fabbisogno regionale alla competente Sezione regionale Strategie e Governo dell'Offerta;
- all'art. 14 ("Fabbisogno"), comma 2 che: "Ai fini dell'autorizzazione all'esercizio, in fase di prima applicazione il fabbisogno di strutture in regime privatistico, senza oneri a carico del S.S.N. e relativo agli ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sulla base della valutazione del fabbisogno assistenziale, da calcolarsi su base provinciale, deve ritenersi corrispondente a:
 - a) una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di oculistica; (omissis)";
- all'art. 15 ("Criteri per la valutazione delle richieste di verifica di compatibilità") che: "1. Le richieste di verifica di compatibilità presentate dai Comuni ai sensi dell'art. 7, comma 2 della L.R. n. 9/2017, nell'ambito del procedimento di autorizzazione alla realizzazione di strutture di ambulatori chirurgici di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1. della L.R. n. 9/2017, sono valutate, conformemente a quanto stabilito nella D.G.R. n.

2037 del 07/11/2013, nell'arco temporale di volta in volta maturato comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, applicando in primo luogo i criteri del fabbisogno (vale a dire l'accertamento di una effettiva ed attuale carenza nell'ambito territoriale interessato dalle richieste di autorizzazione alla realizzazione) e della localizzazione (vale a dire la maggiore o minore rispondenza delle diverse strutture richieste, dal punto di vista della loro prevista localizzazione nel territorio della ASL, al soddisfacimento del fabbisogno assistenziale). Il criterio della localizzazione è verificato, in conformità all'art. 7, comma 3 della L.R. n. 9/2017, sentita l'azienda sanitaria locale interessata in relazione alla localizzazione territoriale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie della tipologia di attività richiesta già presenti in ambito provinciale. 2. In caso di rispondenza in eguale misura di due o più di tali richieste ad entrambi i sopra definiti criteri del fabbisogno complessivo e della localizzazione territoriale, qualora il relativo fabbisogno regionale residuo sia inferiore all'entità delle suddette richieste, il Servizio regionale competente riconosce la compatibilità al fabbisogno regionale al progetto o ai progetti che abbiano conseguito la migliore valutazione numerica sulla base dei parametri e dei relativi punteggi stabiliti al punto 6) della citata D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013.”.

La D.G.R. n. 2037 del 07/11/2013 recante “Principi e criteri per l'attività regionale di verifica della compatibilità del fabbisogno sanitario regionale, ai sensi dell'art. 8 ter del D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i. e art. 7 L.R. n. 8/2004, per la realizzazione delle strutture sanitarie e socio sanitarie di cui all'articolo 5 sopra citato, comma 1, lett. a), punti 1 e 2, L.R. n. 8/2004 (legge abrogata e sostituita dalla L.R. n. 9/2017 e s.m.i. – n.d.r.)” stabilisce, inter alia, che:

“Considerato che:

(omissis) la Regione è tenuta ad esprimersi sulla compatibilità e coerenza con le esigenze poste dalla programmazione sanitaria ed ospedaliera, in funzione di un duplice parametro valutativo costituito dal fabbisogno complessivo (incidenza della progettata iniziativa sanitaria nel quadro globale, regionale e locale, della domanda di servizi sanitari del tipo corrispondente) e dalla localizzazione territoriale (in relazione alla presenza e diffusione di altre strutture sanitarie presenti in ambito regionale), anche in vista di una migliore accessibilità ai servizi sanitari e di valorizzazione di aree di insediamento prioritario di nuove strutture;

(omissis)

Le richieste di verifica di compatibilità successive all'approvazione del presente atto, presentate nell'arco temporale del bimestre di volta in volta maturato, sono valutate comparativamente e contestualmente per il medesimo ambito territoriale di riferimento, (...).”.

Nell'arco temporale maturato ai sensi della sopra riportata D.G.R. n.2037/2013 dal primo bimestre decorrente dalla data di entrata in vigore del R. R. n. 15/2020 fino all'ottavo bimestre (i.e. dall'08/09/2020 al 07/01/2022) a seguito delle istanze presentate da soggetti privati per l'autorizzazione alla realizzazione di “*strutture per prestazioni di specialistica ambulatoriale chirurgica*” di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. sono pervenute, per l'ambito territoriale dell'ASL BA, le seguenti richieste comunali di verifica di compatibilità **per la branca di OCULISTICA**:

- i. nel terzo bimestre dal Comune di Bari , con nota prot. 50791 del 26/02/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “**Vista Vision S.r.l.**”, P. IVA 04010210963, con sede operativa in Bari alla via Vicinale S.S. Anna e Maria n. 2;
- ii. nel terzo bimestre dal Comune di Putignano (BA), con nota prot. n. 34927 del 18/06/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “**Santa Lucia Clinic S.r.l.**”, P. IVA 07145530726, con sede operativa in Putignano (BA) al Viale Cristoforo Colombo n. 23;
- iii. nel quarto bimestre dal Comune di Conversano (BA), con nota prot. n. 15614 del 03/05/2021, trasmessa a mezzo Pec in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società “**Ippocrate S.r.l.**”, P. IVA 07341860638, con sede operativa in Conversano (BA) alla via B. Croce n.7;

- iv. nel sesto bimestre dal Comune di Conversano (BA), con nota prot. 25782 del 21/07/2021, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**New Medica S.r.l.**", P. IVA 07164020724, con sede operativa in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19;
- v. nel settimo bimestre dal Comune di Mola di Bari (BA) con nota prot. REP_PROV_BA/- BA-SUPRO 0100154/04-11-2021 del 04/11/2021, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**CHC S.r.l.**", P. IVA 07779380729, con sede operativa in Mola di Bari (BA) alla via Don G. Russolillo n. 39/f;
- vi. nell'ottavo bimestre dal Comune di Putignano (BA), con nota prot. n. 69578 del 10/11/2021, trasmessa a mezzo *Pec* in pari data, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Mask S.r.l.**", P. IVA 06510030726, con sede operativa in Putignano (BA) alla via N. Bixio n. 62;
- vii. nell'ottavo bimestre dal Comune di Castellana Grotte (BA) con nota prot.. REP_PROV_BA/- BA-SUPRO 0073783/27-08-2021 del 27-08-2021, trasmessa a mezzo *Pec* del 28/08/2021, a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Centro Avanzato di Ofalmologia S.r.l.**", P. IVA 08234620725, con sede operativa in Castellana Grotte (BA) alla via G. Inzucchi n. 5/d;

Posto quanto sopra;

considerato che il fabbisogno regolamentare attuale relativo all'ambito territoriale della ASL BA, definito in base ai parametri del R. R. n. 15/2020 e s.m.i. per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della citata L. R. [...*deve ritenersi corrispondente a: "una struttura ogni 80.000 abitanti (o frazione superiore a 40.000 abitanti) per la branca di oculistica"*] ed alla popolazione ivi residente (n. 1.223.102 – dati ISTAT aggiornati all'01/01/2023), è pari a n. 15 strutture;

si propone di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., **per la branca di OCULISTICA** alle richieste trasmesse **nell'ambito territoriale dell'ASL BA** con riferimento all'arco temporale I – VIII bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:

- dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Vista Vision S.r.l.**", con sede operativa in Bari alla via Vicinale S.S. Anna e Maria n. 2;
- dal Comune di Putignano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Santa Lucia Clinic S.r.l.**", con sede operativa in Putignano (BA) al Viale Cristoforo Colombo n. 23;
- dal Comune di Conversano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Ippocrate S.r.l.**", con sede operativa in Conversano (BA) alla via B. Croce n.7;
- dal Comune di Conversano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**New Medica S.r.l.**", con sede operativa in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19;
- dal Comune di Mola di Bari (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**CHC S.r.l.**", con sede operativa in Mola di Bari (BA) alla via Don G. Russolillo n. 39/f;
- dal Comune di Putignano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Mask S.r.l.**", con sede operativa in Putignano (BA) alla via N. Bixio n. 62;
- dal Comune di Castellana Grotte (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Centro Avanzato di Ofalmologia S.r.l.**", con sede operativa in Castellana Grotte (BA) alla via G. Inzucchi n. 5/d;

con la precisazione che le predette società:

- sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all'istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai Comuni territorialmente competenti;
- successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell'autorizzazione alla realizzazione della

struttura, dovranno richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dal Responsabile P.O. del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente del medesimo Servizio;

D E T E R M I N A

- di rilasciare parere di compatibilità favorevole, ai sensi dell'art. 7, comma 3 della L. R. n. 9/2017 s.m.i., **per la branca di OCULISTICA** alle richieste trasmesse **nell'ambito territoriale dell'ASL BA** con riferimento all'arco temporale I – VIII bimestre per la tipologia di struttura di specialistica ambulatoriale chirurgica di cui all'art. 5, comma 1, punto 1.6.1 della medesima L. R. n. 9/2017 s.m.i.:
 - dal Comune di Bari a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Vista Vision S.r.l.**", con sede operativa in Bari alla via Vicinale S.S. Anna e Maria n. 2;
 - dal Comune di Putignano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Santa Lucia Clinic S.r.l.**", con sede operativa in Putignano (BA) al Viale Cristoforo Colombo n. 23;
 - dal Comune di Conversano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Ippocrate S.r.l.**", con sede operativa in Conversano (BA) alla via B. Croce n.7;
 - dal Comune di Conversano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**New Medica S.r.l.**", con sede operativa in Conversano (BA), alla via Soldato Di Leo n. 19;
 - dal Comune di Mola di Bari (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**CHC S.r.l.**", con sede operativa in Mola di Bari (BA) alla via Don G. Russolillo n. 39/f;
 - dal Comune di Putignano (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della società "**Mask S.r.l.**", con sede operativa in Putignano (BA) alla via N. Bixio n. 62;
 - dal Comune di Castellana Grotte (BA) a seguito di istanza di autorizzazione alla realizzazione della

società “**Centro Avanzato di Oftalmologia S.r.l.**”, con sede operativa in Castellana Grotte (BA) alla via G. Inzucchi n. 5/d;

con la precisazione che le predette società:

- sono obbligate a realizzare, a mantenere e/o svolgere quanto previsto nella relazione tecnico-descrittiva e nelle planimetrie allegate all’istanza di autorizzazione alla realizzazione presentate ai Comuni territorialmente competenti;
 - successivamente al rilascio, da parte dei rispettivi Comuni, dell’autorizzazione alla realizzazione della struttura, dovranno richiedere l’autorizzazione all’esercizio dell’attività alla Regione – Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale,
- di notificare il presente provvedimento:
 - ai legali rappresentanti della società
“Vista Vision S.r.l.” (vistavision@pec.it);
“Santa Lucia Clinic S.r.l.” (pec:santaluciaclinic@pec.it); “Ippocrate S.r.l.”, (pec:ippocratesrl@arubapec.it);
“New Medica S.r.l.” (pec: newmedicasrl@legalmail.it);
“CHC S.r.l.” (pec: chcuninominale@legalmail.it);
“Mask S.r.l.”, (pec:maskforbeauty@emailcertificatapec.it);
“Centro Avanzato di Oftalmologia S.r.l.”
(pec: centroavanzatodioftalmologiasrl@pec.it),
 - al Direttore Generale dell’ASL BA;
 - al Sindaco del Comune di Bari, Conversano, Putignano, Mola di Bari e Castellana Grotte.

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 8 facciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle “*Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1*” dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell’art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all’Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle medesime “*Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1*”;
- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

Il Dirigente della Sezione SGO
(Mauro Nicastro)

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della vigente normativa

regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente Responsabile di Sezione, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il sottoscritto attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente.

Il Responsabile P.O.

(Irene Vogiatzis)

Il Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità

(Elena Memeo)